

Milano, 5 Settembre 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 29/2019

MODELLO 770/2019

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica e il Modello 770. Ricordiamo inoltre che dall'anno scorso, il **modello 770 ordinario** e il **modello 770 semplificato**, sono stati unificati sotto un unico **modello 770** unico. La trasmissione del **modello 770/2019** deve avvenire entro la scadenza del 31 ottobre 2019.

- La CERTIFICAZIONE UNICA deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2018 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2018 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 7 marzo 2019, presentando la Certificazione Unica 2019.

- Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2018, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2018 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

- **Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;**
- **Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;**
- **Dividendi**, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;

- **Locazioni brevi** inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- **Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi** (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza. Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 7 marzo 2019 (ovvero il 31 ottobre 2019) sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

La trasmissione può avvenire solo telematicamente e a cura, oltre che direttamente del sostituto d'imposta, di intermediari abilitati o di altre società del gruppo.

Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi, totalmente o parzialmente, di un altro soggetto incaricato. In tal caso si dovrà barrare la nuova casella "Sostituto" nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" del frontespizio del modello 770.

Come per il precedente anno, anche con riferimento al modello 770/2019 viene confermato il termine del 31 ottobre sia per l'invio del modello 770 sia per la presentazione delle **Certificazioni Uniche** contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Laddove l'invio telematico sia effettuato da un terzo – incaricato o società del gruppo – questi dovrà rilasciare al sostituto di imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione, l'originale della dichiarazione trasmessa, nonché la ricevuta attestante l'avvenuto ricevimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Nelle istruzioni ministeriali vengono forniti chiarimenti in relazione alla possibilità di "spezzare" in più flussi, per un massimo di tre, l'invio dei relativi dati. È infatti frequente soprattutto nelle realtà di maggiori dimensioni, che partecipino più parti alla redazione del Modello 770.

Laddove il sostituto intenda avvalersi di tale modalità, tutte le parti coinvolte dovranno tener conto della sezione "Redazione della dichiarazione" del Modello 770, in cui deve essere specificato la tipologia di invio di cui si è deciso di avvalersi - trasmissione in un unico o più flussi – indicando rispettivamente il codice "1" o "2" nella casella "Tipologia di invio".

Una volta fornita tale indicazione, sarà necessario specificare nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" i quadri che compongono la dichiarazione ed il flusso trasmesso – barrando le rispettive caselle "Dipendente", "Autonomo", "Capitale", "Locazioni brevi" e "Altre ritenute" – nonché indicare nella sezione "Gestione separata" il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali, dando tra l'altro evidenza di questi ultimi.

Per meglio chiarire le modalità operative, le istruzioni ministeriali propongono diversi casi pratici esplicativi.

Ad esempio, laddove il sostituto abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decida di avvalersi della gestione separata ricorrendo a due intermediari per l'invio di tali flussi, nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" entrambi i soggetti incaricati dovranno dare notizia del tipo di flusso trasmesso – "Dipendente" o "Autonomo"

- e barrare la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata”, specularmente, dovrà poi essere inserito il codice fiscale del soggetto incaricato di trasmettere l'altro flusso dando evidenza della tipologia di ritenute ivi incluse.

INVIO SEPARATO DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Un importante novità introdotta con il modello 770 2019 è rappresentata dalla possibilità per il sostituto di effettuare invii separati anche senza avvalersi, in tutto o in parte, di un altro soggetto incaricato, attraverso l'introduzione della casella “Sostituto” nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate”.

Ad esempio, laddove il sostituto voglia spezzare in più flussi la trasmissione dei dati inclusi nel modello 770 senza l'ausilio di terzi, all'interno di ciascuna sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere barrata la casella corrispondente al flusso trasmesso. Nella sezione “Gestione separata” dovranno invece essere barrata la casella “Sostituto” e quella corrispondente alla tipologia di ritenute inviate con altro flusso.

Sempre in tema di invio separato dei flussi, le istruzioni chiariscono che in presenza del flusso “autonomo”, a quest'ultimo va obbligatoriamente unito anche quello “locazioni”, laddove presente. L'eventuale flusso “altre ritenute”, invece, va necessariamente inviato unitamente ad uno dei tre flussi principali: “Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”.

Distinti saluti.